



**CITTÀ DI FELTRE**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 122 del 29/11/2004 in vigore dall'8 gennaio 2010.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2005 - esecutiva 5/04/2005

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 – oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 – materia del referendum.....	3
Articolo 3 – soggetti promotori .....	3
TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE.....	3
Articolo 4 – promozione del referendum consultivo .....	3
Articolo 5 – ammissibilità della proposta .....	4
Articolo 6 – richiesta di referendum consultivo - raccolta firme .....	4
Articolo 7 – controllo della richiesta – verifica delle firme .....	5
Articolo 8 – indizione del referendum consultivo – periodi utili – numero di quesiti .....	5
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM .....	5
Articolo 9 – disciplina della votazione .....	6
Articolo 10 – uffici elettorali di sezione .....	6
Articolo 11 – operazioni di voto e scrutinio .....	6
Articolo 12 – ufficio elettorale centrale per il referendum.....	6
Articolo 13 – reclami .....	7
Articolo 14 – esito del referendum – validità .....	7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	7
Articolo 15 – scheda per il referendum.....	7
Articolo 16 – propaganda .....	7
Articolo 17 – spese .....	7
Articolo 19 – norma di rinvio .....	8

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto.

### **Articolo 2 – materia del referendum**

Può essere proposto referendum consultivo su tutte le materie di esclusiva competenza comunale e di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.

Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

1. gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
2. il regolamento del Consiglio Comunale ;
3. il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
4. i provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine, pubblico impiego;
5. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
6. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
7. atti che per legge debbono essere adottati entro scadenze determinate, che lo svolgimento del referendum non consentirebbe di rispettare;
8. le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 4 anni;
9. materie sulle quali il Comune già ha instaurato rapporti contrattuali con terzi che non possono essere modificati;
10. dislocazione di opere o infrastrutture, qualora la scelta comporti conflitti tra frazioni o parti del territorio o della popolazione;

### **Articolo 3 – soggetti promotori**

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- n. 2.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

## **TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE**

### **Articolo 4 – promozione del referendum consultivo**

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno 5 componenti e devono presentare apposita istanza di ammissibilità scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Comunale. L'istanza di ammissibilità, a norma dello Statuto, deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori del Comune di cui vanno riportati per esteso nome luogo e data di nascita.

Le sottoscrizioni dei promotori e dei sottoscrittori devono essere autenticate dalle autorità indicate dalla legge per le autenticazioni in materia di elezioni. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Feltre.

L'istanza deve contenere i termini esatti del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

## **Articolo 5 – ammissibilità della proposta**

L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza da una Commissione per i Referendum, istituita all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro tre mesi dalla convalida degli eletti, composta da tre membri eletti dal consiglio Comunale a scrutinio segreto con voto limitato ad uno. I candidati devono essere prescelti tra persone in possesso del titolo di laurea in Scienze Giuridiche e/o equipollenti e di esperienza nel campo giuridico e/o amministrativo pubblico.

La Commissione resta in carica fino all'insediamento della nuova Amministrazione. Le sue funzioni sono prorogate fino alla nomina della commissione successiva.

Il segretario generale, o suo delegato, assume il ruolo di Segretario della commissione.

Il compenso per i membri della commissione è stabilito, per ogni riunione, in misura pari al gettone di presenza dei Consiglieri comunali.

La Commissione può procedere all'audizione del Sindaco, o suo delegato, del Presidente del Consiglio comunale, o suo delegato, e del rappresentante del comitato promotore o primo firmatario.

Qualora più richieste di referendum relative al medesimo oggetto siano depositate prima della decisione della commissione per i referendum, relativa all'ammissibilità dei quesiti o della proposta, la commissione stessa convoca i rappresentanti dei comitati promotori per concordare, ove possibile, una nuova formulazione congiunta dei quesiti o della proposta; in tal caso i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati di dieci giorni.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora non si raggiunga un accordo, la commissione può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti o di proposte congiunte; in tal caso ciascun comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum.

La Commissione, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine non superiore a 10 giorni, per la riformulazione del quesito.

L'ammissibilità va notificata al rappresentante del comitato promotore o al primo dei firmatari entro 5 giorni dall'espressione del giudizio e comunicata nello stesso termine al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile la presa d'atto del risultato del giudizio della commissione.

## **Articolo 6 – richiesta di referendum consultivo - raccolta firme**

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art.5, la richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno 2.000 elettori.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera come da fac-simile allegato al presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso l'Ufficio elettorale comunale.

Le sottoscrizioni dei promotori e dei sottoscrittori devono essere autenticate dalle autorità indicate dalla legge per le autenticazioni in materia di elezioni. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Feltre.

La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui al penultimo comma dell'art.5.

### **Articolo 7 – controllo della richiesta – verifica delle firme**

La Commissione di cui all'art.5 entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta del referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art.8 oppure comunica al Rappresentante o al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non regolarità dell'istanza .

Il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile la presa d'atto della verifica di regolarità.

### **Articolo 8 – indizione del referendum consultivo – periodi utili – numero di quesiti**

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

Per ogni anno solare può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre quesiti referendari.

Le votazioni per il referendum, o per più referendum, se ammessi, si svolgono in un unico giorno di domenica, non in coincidenza con altre elezioni politiche, amministrative, europee o consultazioni referendarie, stabilito dal sindaco tra il 41° giorno e il 100° giorno dalla comunicazione della Commissione per i referendum, con esclusione dei mesi di luglio e agosto che interrompono il predetto termine, dandone comunicazione con pubblici manifesti.

In caso di sopravvenuta concomitanza della consultazione referendaria e altra elezione, il Sindaco indice la prima in altra domenica utile nell'ambito dello stesso periodo indicato.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata dal Sindaco entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.

Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza naturale della durata in carica del Consiglio comunale.

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, sentita la commissione per i referendum, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, con esclusione del Sindaco.

Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, con esclusione del Sindaco.

Il Sindaco dà avviso dell'annullamento delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dal provvedimento di revoca, alla commissione per i referendum, al rappresentante o primo firmatario del Comitato dei Promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti ed altri mezzi.

## **TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

### **Articolo 9 – disciplina della votazione**

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune 15 giorni prima della votazione stessa.

Con apposito manifesto e altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. Al fine di non ostacolare l'attività scolastica i seggi elettorali potranno trovare collocazione anche in altre strutture preferibilmente comunali.

### **Articolo 10 – uffici elettorali di sezione**

Il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni e le relative sedi, diversi rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, e scelto fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Gli altri membri degli Uffici elettorali di sezione sono sorteggiati dalla Commissione elettorale Comunale in pubblica adunanza fra coloro che sono compresi nell'apposito albo esistente delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfetaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

### **Articolo 11 – operazioni di voto e scrutinio**

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata cadente la domenica.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art.12, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n.53 e i loro nominativi vanno comunicati entro le ore 12.00 del giorno precedente la consultazione alla Segreteria comunale.

### **Articolo 12 – ufficio elettorale centrale per il referendum**

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato, dal responsabile dei Servizi Demografici e dal Responsabile dell'Ufficio elettorale di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e avere assunto le conseguenti decisioni, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la formulazione dell'esito del referendum.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario Comunale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dell'esito del referendum e per gli ulteriori adempimenti ed uno è trasmesso al primo firmatario della richiesta di Referendum.

### **Articolo 13 – reclami**

Eventuali reclami vanno presentati all'Ufficio Protocollo del Comune.

Sugli stessi è competente ad esprimersi la commissione per i referendum; la decisione va assunta tempestivamente e comunicata oltre che a colui che ha presentato il reclamo stesso, anche al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al rappresentante o primo firmatario del Comitato promotore.

Il termine ultimo per presentare reclami scade dopo 10 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.

### **Articolo 14 – esito del referendum – validità**

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 15 – scheda per il referendum**

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI/NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quanti sono i quesiti referendari sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

### **Articolo 16 – propaganda**

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Gli spazi per le affissioni vengono individuati e delimitati con delibera da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il 35° giorno precedente quello di votazione.

L'assegnazione degli spazi avviene negli stessi termini del comma precedente previa richiesta da presentarsi nei cinque giorni successivi all'indizione del referendum all'Ufficio Protocollo del Comune.

### **Articolo 17 – spese**

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

**Articolo 18 – norma transitoria**

La Commissione per i referendum prevista all'art. 5 in fase di prima attuazione del presente regolamento è nominata dal Consiglio comunale entro 60 giorni dall'esecutività del regolamento stesso.

**Articolo 19 – norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente ed applicabili.